



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 351

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 9/DDL dell'8 settembre 2025)

**AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO
DI PREVISIONE PER L'ANNO 2026**

Presentato alla Presidenza del Consiglio l'8 settembre 2025.

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2026

R e l a z i o n e:

Ai sensi dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e dell'art. 56, comma 4 dello Statuto del Veneto si prevede che, nel caso di mancata approvazione del bilancio di Previsione entro l'anno, il Consiglio regionale possa autorizzare con apposita legge l'esercizio provvisorio, per un massimo di quattro mesi.

Considerato che nel presente anno si terranno le Elezioni regionali e tenuto conto dei tempi necessari per l'insediamento della nuova Giunta regionale e per il compimento dell'iter procedimentale di predisposizione e approvazione del nuovo Bilancio di previsione 2026-2028, che avverrà con molta probabilità successivamente al 31 dicembre 2025, si provvede alla presentazione del disegno di legge di esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 2026, al fine di garantire il corretto funzionamento ordinario dell'Ente.

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2026

Art. 1 - Esercizio provvisorio.

1. Ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e dell'articolo 56, comma 4 dello Statuto del Veneto, dal 1° gennaio 2026 e fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028, e comunque non oltre il 30 aprile 2026, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sulla base degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2026 nel bilancio di previsione 2025-2027 come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 2025.

2. Nel corso dell'esercizio provvisorio si applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 e possono essere impegnate mensilmente per dodicesimi solo le spese correnti e le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro.

3. Non sono soggetti alle limitazioni previste dal comma 2 gli stanziamenti relativi alle spese obbligatorie e d'ordine, alle spese relative al finanziamento della sanità, alle spese per il finanziamento di accordi di programma, alle spese programmate nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare, alle spese finanziate dalle delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, alle spese relative ai programmi cofinanziati dall'Unione europea, la cui mancata tempestiva attuazione determinerebbe il mancato rispetto degli impegni assunti, alle spese per interventi collegati alle calamità naturali, ai lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza e alle spese per la tutela dell'incolumità pubblica.

Art. 2 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il primo gennaio 2026.

INDICE

Art. 1 - Esercizio provvisorio.	3
Art. 2 - Entrata in vigore.	3